



COMUNICATO STAMPA n. 82/26

Lussemburgo, 4 giugno 2026

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-41/25 | Orsay

Avvocato generale Norkus: uno Stato membro non può opporre l'immunità di giurisdizione all'esercizio della competenza dei giudici dello Stato in cui è stata aperta la procedura di insolvenza

Il regolamento relativo alle procedure di insolvenza contiene una rinuncia implicita a tale immunità

L'amministratore giudiziario incaricato, con decisione giudiziaria, della procedura di insolvenza della società tedesca Orsay GmbH chiede dinanzi a un giudice tedesco il rimborso parziale delle somme che tale società ha versato all'Erario polacco a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tali pagamenti, effettuati successivamente alla domanda di apertura della procedura di insolvenza, avrebbero ridotto la massa fallimentare e dovrebbero quindi esservi reintegrati.

Ritenendo che l'Erario polacco goda di un'immunità di giurisdizione ¹, i giudici tedeschi di due gradi di giudizio hanno respinto la domanda dell'amministratore giudiziario in quanto irricevibile.

Adita in cassazione (*Revision*), la Corte federale di giustizia tedesca ha chiesto alla Corte di giustizia se il regolamento dell'Unione relativo alle procedure di insolvenza ² contenga una rinuncia implicita degli Stati membri alla loro immunità di giurisdizione a fronte di un'azione come quella intentata dall'amministratore giudiziario della Orsay (azione detta «revocatoria»).

Secondo l'avvocato generale Rimvydas Norkus, **tale questione richiede una risposta in senso affermativo.**

In primo luogo, **egli conferma che il regolamento relativo alle procedure di insolvenza si applica all'azione in questione.** Il fatto che essa sia diretta contro un'autorità fiscale di uno Stato membro (diverso da quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza), ai fini del recupero dei pagamenti dell'IVA, non modifica tale applicazione. Un'interpretazione contraria ridurrebbe indebitamente la portata di tale regolamento e confliggerebbe con i suoi obiettivi.

In secondo luogo, l'avvocato generale Norkus considera che **il diritto dell'Unione, compreso un atto di diritto derivato come il regolamento, può contenere – in singoli casi – una rinuncia all'immunità di giurisdizione, e ciò anche in forma implicita, vale a dire risultante dai suoi termini o dalla sua logica.** Egli ricorda che gli Stati membri, che hanno creato l'ordinamento giuridico dell'Unione, hanno accettato, così facendo, di limitare i propri diritti sovrani a favore di tale ordinamento giuridico in ambiti sempre più estesi. Tale limitazione, tuttavia, che deriva dalla volontà degli Stati membri, è disciplinata dai Trattati e si inserisce in una procedura che garantisce loro un potere di codecisione.

In terzo luogo, un siffatto «adattamento» dell'immunità di giurisdizione è giustificato ai fini del regolamento in questione. Infatti, **consentire a uno Stato membro di invocare tale immunità per opporsi all'esercizio della competenza giurisdizionale prevista da tale regolamento potrebbe, in particolare, creare una disparità di trattamento tra i creditori e compromettere l'efficacia delle procedure di insolvenza.** Ciò potrebbe inoltre privare l'amministratore giudiziario di ogni diritto a un ricorso effettivo, creando così una situazione di assenza di tutela giuridica per tale amministratore per quanto riguarda il suo accesso al giudice.

Infine, **la rinuncia implicita all'immunità di giurisdizione è conforme ai Trattati.** Da un lato, al momento dell'adesione

all'Unione europea, gli Stati membri hanno (in linea di principio senza riserve) accettato che controversie transfrontaliere siano giudicate dai tribunali di altri Stati membri. Dall'altro, consentire di invocare l'immunità di giurisdizione comporterebbe **una violazione dei principi di uguaglianza e di leale cooperazione tra gli Stati membri**, permettendo loro di far prevalere gli interessi nazionali sul diritto dell'Unione e sui loro interessi comuni.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Si tratta di un principio del diritto internazionale consuetudinario secondo il quale uno Stato membro non può essere perseguito dinanzi ai giudici di un altro Stato membro senza il suo accordo. L'immunità di giurisdizione è generalmente riconosciuta quando la controversia verte su atti del potere pubblico.

² [Regolamento \(UE\) 2015/848](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.